Rivalutazione automatica dell'indennità di amministrazione(ex compenso mensile non pensionabile) - Legittimità

MASSIMA

L'indennità di amministrazione, istituita dall'art. 34 del c.c.n.l. 16 maggio 1995 del comparto Ministeri ed individuata, per il Ministero della giustizia, in riferimento alle indennità previste dalle leggi 22 giugno 1988, n. 221 e 15 febbraio 1989, n. 51, costituisce, in conformità alla Tabella 1, all. B, del contratto medesimo, il trattamento accessorio erogato con carattere di generalità e continuità a favore di tutto il personale di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari e al personale amministrativo delle magistrature speciali, nel cui ambito vanno compresi, in assenza di una diversa disposizione dell'accordo collettivo, anche i dipendenti UNEP, senza che assuma rilievo che la legge 15 gennaio 1991, n. 14 - che regolava in autonomia il trattamento accessorio per il suddetto personale - non sia compresa tra le disposizioni esplicitamente abrogate con la sottoscrizione del c.c.n.I., realizzandosi una ipotesi di abrogazione implicita in forza del contenuto del contratto collettivo stesso, né che tale normativa sia stata esplicitamente abolita con il successivo accordo integrativo del 22 ottobre 1997, assumendo tale indicazione carattere meramente ricognitivo e di razionalizzazione del quadro normativo. Ne consegue che anche nei confronti del personale UNEP opera la rideterminazione, in via retroattiva, dell'indennità di amministrazione per effetto del meccanismo di adeguamento riconosciuto dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525 alle indennità di cui alle leggi n. 221 del 1988 e n. 51 del 1989.**(CASS. SEZ. VI 22.05. 2015 n. 10571)**

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 26 marzo 2015, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c.: "Con sentenza depositata il 6.3.2013, la Corte d'appello di Caltanissetta, in accoglimento del gravame proposto dal Ministero della Giustizia ha rigettato la domanda proposta da Mangiavillano Concetta, ufficiale giudiziario in servizio presso l'ufficio UNEP della Corte d'appello di Caltanissetta, diretta ad ottenere la dichiarazione del diritto a percepire, per il periodo dal 1.1.1995 al 22.10.1997, l'indennità di amministrazione di cui all'art. 34 del C.C.N.L. di comparto Ministeri del 16 maggio 1995 con gli aumenti previsti dalla legge con la conseguente declaratoria di illegittimità della pretesa del Ministero al di ottenere la restituzione di quanto a tale titolo erogato.

In proposito la Corte territoriale ha ritenuto che la legge n. 52511996 (art. 1) ha espressamente previsto il sistema di adeguamento automatico unicamente per le indennità di cui all'art. 1 I. 1988 n. 221 (indennità giudiziaria estesa al personale dirigente e qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie) ed all'art. 1 I. 1989 n. 51 (indennità giudiziaria estesa al personale amministrativo del Consiglio dello Stato e Tribunali Militari), ma non invece per l'indennità di cui alla legge n. 14 del 1991, secondo una scelta discrezionale, priva di profili di incostituzionalità. Ha aggiunto che solo successivamente il contratto integrativo del ceni comparto Ministeri stipulato il 22.10.1997 ha esteso l'adeguamento previsto dalla legge 525/96 anche all'indennità di amministrazione attribuita agli ufficiali giudiziari ed agli assistenti ufficiali giudiziari.

In ragione di ciò ha ritenuta legittima la ripetizione da parte del Ministero della Giustizia delle somme oggetto di controversia, pari agli adeguamenti dell'indennità di amministrazione corrisposti in forza della legge 525/96 nel periodo intercorrente dal I gennaio 1995 al 22 ottobre 199.7, avendo_ritenuto che fino_a_tale_data_il_

personale_UNEP_avesse___ diritto, esclusivamente, alla corresponsione dell'indennità di amministrazione come disciplinata dall'art. 34 del ccn1 del 1995, che ha assorbito l'indennità percepita dal personale UNEP in forza della legge 14/91, ed essendo stata eliminata la limitazione di cui all'art. 1 della legge 525/96 all'estensione dell'adeguamento automatico dell'indennità di amministrazione alle altre categorie del comparto giustizia solo a decorrere dalla data di stipula del CCI del 1997.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Mangiavillano, affidando l'impugnazione ad unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Ministero.

La ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della l. 525/1996, violazione e /o falsa applicazione del ccril Comparto Ministeri del 16.5.1995 e, in particolare, degli artt. 34, 42 e 43 e delle tabelle 1 e 2 allegato B , violazione e/o falsa applicazione del Contratto Integrativo del 1997 ed, in particolare, degli artt. 7 ed 8, nonché della "Dichiarazione congiunta n. 3" in calce al suddetto C.C.1., violazione e/o falsa applicazione del d. Igs. 29/93 e, in particolare, dell'art. 72, violazione e/o falsa applicazione della legge 14/1991, nonché falsa applicazione dell'art. 2 del d. lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c..

Deduce che il fatto che l'indennità di amministrazione sia stata parametrata (ex ari. 34 c.c.n.l. e tabelle retributive) secondo i meccanismi di cui alla legge 525/96 non impedisce affatto, come conseguenza della unificazione del trattamento, che essa indennità sia dovuta, in detto "indicato ammontare" anche al personale UNEP. La pretesa di applicare la distinzione recata nell'ari. 1 legge 525/96 tra il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e quello amministrativo delle magistrature speciali, a cui si applicava detta legge, ed il personale UNEP, alla cui indennità *"ex* lege 14/91" la citata norma non si applicava, risulta, secondo la ricorrente, in contrasto con la eliminazione dei trattamenti accessori differenziati e quindi con la unificazione del trattamento del personale dell'intero comparto, in esso nom presajLperso na leUNEP ed in contrasto con la leg. 525/96, emanata proprio per dirimere il contenzioso specifico già insorto con il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e del personale amministrativo delle magistrature speciali. In terzo luogo, la pretesa distinzione sarebbe, secondo la ricorrente, in contrasto anche con la soppressione dei trattamenti differenziati, che avrebbe reso incomprensibile la reintroduzione della differenziazione dei compensi accessori, essendo la norma riferita ad un periodo (1991 - 1993) antecedente alla unificazione dei trattamenti accessori concretatasi con il c.c.n.l. del 1995. Doveva, infine, secondo la ricorrente, tenersi conto della circostanza che, con Dichiarazione congiunta, le parti collettive si erano date atto che con l'art. 43 del c.c.n.l. del comparto Ministeri e con l'art. 9 del Contratto integrativo le stesse parti avevano inteso facilitare l'opera di individuazione delle normative che risultavano inapplicabili a seguito delle nuove regole stabilite dai contratti, in virtù di quanto disposto dall'art. 72, 1° comma, del d. lgs. 29/93, e che le clausole avevano una funzione meramente ricognitiva, in quanto l'inapplicazione delle normative preesistenti discendeva automaticamente dall'art. 72, l comma, del d. lgs. 29193 e riguardava anche norme sfuggite alla ricognizione dei contratti una volta che i contratti stessi avessero disciplinato l'istituto del rapporto di lavoro.

Le censure di violazione di legge o di norme del C.C.N.L. di comparto sono complessivamente fondate.

Va premesso che - a differenza del personale UNEP, che, a decorrere dal 1 gennaio 1991 fruiva, a norma della L. 15 gennaio 1991, n. 14, di un compenso accessorio nella misura fissata da un decreto interministeriale d'intesa con le 00.SS. ivi indicate - per il personale

di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari e per il personale amministrativo delle magistrature speciali la L. 22 giugno 1988, n. 221, e a L 15 febbraio 1989, n. 51, avevano previsto l'attribuzione, secondo determinate percentuali legate alle qualifiche possedute, dell'indennità stabilita per il personale di magistratura dalla L. 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3 (periodicamente adeguata secondo determinati parametri).

Con la contrattualizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, il D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 72, comma 3, stabilì l'abrogazione delle disposizioni relative ad automatismi e a trattamenti economici accessori a favore dei dipendenti pubblici contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi di settore, affidando peraltro a questi ultimi la salvezza dei trattamenti corrisposti con carattere di generalità e continuità per ciascuna amministrazione o ente. Conseguentemente, l'art. 34 del primo C.C.N.L. del comparto Ministeri stipulato il 16 maggio 1995, relativo alla retribuzione accessoria, definì nell'ali. B le "tabelle di retribuzione accessoria mensile... aventi carattere di generalità e continuità in base alla specifica disciplina legislativa, contrattuale e amministrativa in vigore, anche ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72, comma 3, facendo riferimento agli importi corrisposti per l'anno 1993, rilevati sulla base del bilancio consuntivo". La Tabella 1 allegato B al contratto collettivo individua, poi, nella indennità di amministrazione la voce retributiva accessoria in cui si identifica il trattamento erogato con carattere di generalità e continuità, che per il Ministero di Giustizia è quello erogato al personale di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari e al personale amministrativo delle magistrature speciali.

Orbene, questa Corte ha già osservato in relazione alla specifica questione che, poiché nessuna disposizione del C.C.N.L. esclude i dipendenti UNEP dalla disciplina indicata, con l'entrata in vigore dello stesso anche il trattamento accessorio di cui alla L. n. 14 del 1991, riferito a questi ultimi, resta abrogato e sostituito dalla indicata indennità di amministrazione, nell'ammontare indicato, riferito al personale diverso dagli ufficiali giudiziari e risultante dal "riferimento agli importi corrisposti per l'anno 1993, rilevati sulla base del bilancio consuntivo". (cfr. Cass. 22.10.2013 n. 23939, Cass. 23523/2013, Cass. 14606/2014).

E' stato ritenuto, con argomentazioni rispetto alle quali non si ravvisano ragioni di dissenso, che a tale risultato ermeneutico non è di ostacolo il fatto che la L. n. 14 del 1991 non risulti nell'elenco, contenuto nel contratto collettivo del 1995, di quelle abrogate con la sottoscrizione di quest ultimo la costanza che il successivo contratto integrativo del 1997 ne dichiari esplicitamente l'abrogazione dalla data di vigenza dello stesso.

La prima circostanza non esclude, infatti, l'implicita abrogazione di una norma di legge ivi non considerata, ove logicamente consequenziale, come nel caso in esame, al contenuto del contratto collettivo medesimo, mentre della seconda è stata fornita adeguata spiegazione col rilevare il carattere meramente ricognitivo e di razionalizzazione del quadro normativo della dichiarazione indicata (in tali termini, cfr. Cass. 23523/2013 cit.).

Sostiene, peraltro, la difesa del Ministero che il quadro normativo delineato avrebbe comunque subito una variazione per effetto della L. 10 ottobre 1996, n. 525, art. 1, che aveva stabilito, esclusivamente per le indennità previste dalla L. n. 221 del 1988 e L. n. 51 del 1989, la riattivazione, con decorrenza 1 gennaio 1991 e fino al 31 dicembre 1993, del meccanismo di adeguamento periodico triennale di cui alla L. n. 27 del 1981, art. 3, affidando la successiva dinamica di tali indennità "contrattualmente definite indennità di amministrazione" alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, secondo il controricorrente, tra il 1 gennaio 1995 e il 31 ottobre 1997, quando il contratto integrativo

di tale anno aveva esteso contrattualmente a tutto il personale la disciplina in precedenza portata dalla L. n. 525 del 1996, art. 1, solo per gli indicati dipendenti del Ministero della giustizia diversi dal personale UNEP l'importo dell'indennità di amministrazione sarebbe !evitato per effetto della citata applicazione, dal 1 gennaio 1995, del meccanismo di adeguamento triennale maturato tra il 1991 e il 1993.

La tesi difensiva così sviluppata e fatta propria dalla Corte nissena non convince.

L'avvenuta contrattuale individuazione dell'ammontare delle indennità di cui alla L. n. 221 del 1988 e L. n. 51 del 1989, come parametro di determinazione della nuova indennità di amministrazione per tutto il personale dipendente del Ministero della Giustizia ha, infatti, comportato

che l'applicazione del meccanismo di adeguamento di tali indennità fino al 31 dicembre 1993 si sia tradotta in una nuova retroattiva determinazione della indennità contrattuale di amministrazione, riferita appunto all'ammontare del trattamento accessorio più generalizzato vigente al 31 dicembre 1993, pertanto applicabile a tutti i dipendenti del Ministero.

Deve, in conclusione, ribadirsi il seguente principio di diritto:"L'indennità di amministrazione, istituita dall'art. 34 del c.c.n.l. 16 maggio 1995 del comparto Ministeri ed individuata, per il Ministero della giustizia, in riferimento alle indennità previste dalle leggi 22 giugno 1988, n. 221 e 15 febbraio 1989, n. 51, costituisce, in conformità alla Tabella 1, all. B, del contratto medesimo, il trattamento accessorio erogato con carattere di generalità e continuità a favore di tutto il personale di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari e al personale amministrativo delle magistrature speciali, nel cui ambito vanno compresi, in assenza di una diversa disposizione dell'accordo collettivo, anche i dipendenti UNEP, senza che assuma rilievo che la legge 15 gennaio 1991, n. 14 - che regolava in autonomia il trattamento accessorio per il suddetto personale - non sia compresa tra le disposizioni esplicitamente abrogate con la sottoscrizione del c.c.n.I., realizzandosi una ipotesi di abrogazione implicita in forza del contenuto del contratto collettivo stesso, né che tale normativa sia stata esplicitamente abolita con il successivo accordo integrativo del 22 ottobre 1997, assumendo tale indicazione carattere meramente ricognitivo e di razionalizzazione del quadro normativo. Ne consegue che anche nei confronti del personale UNEP opera la rideterminazione, in via retroattiva, dell'indennità di amministrazione per effetto del meccanismo di adeguamento riconosciuto dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525 alle indennità di cui alle leggi n. 221 del 1988 e n. 51 del 1989".

Per le ragioni indicate, si propone raccoglimento del ricorso, con cassazione della impugnata decisione e, potendo la causa essere decisa nel merito, l'accoglimento della domanda della [omissis] in conformità a quanto disposto dal giudice di primo grado".

- Sono seguite le rituali comunicazioni e la notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Il Collegio ritiene di condividere integralmente il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e concorda, pertanto, sull'accoglimento del ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, in conformità a quanto statuito dal giudice di primo grado che ha accertato il diritto della ricorrente a percepire, per il periodo dal 1.1.1995 al 22.10.1997, l'indennità di amministrazione di cui all'art. 34 del C.C.N.L. di comparto Ministeri del 16 maggio 1995 con gli aumenti previsti

dalla legge, con conseguente illegittimità della pretesa dell'Amministrazione di ottenere la restituzione di quanto già erogato al titolo richiesto.

Le spese dei gradi di merito vanno compensate, come già disposto dalla Corte d'appello, in ragione del consolidarsi dell'orientamento di legittimità qui seguito dopo il giudizio di gravame, laddove, per il principio della soccombenza, quelle del presente giudizio cedono a carico del Ministero nella misura indicata in dispositivo.

Attesa la proposizione del ricorso in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, vigente l'art. 13, comma 1 *quater,* d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, deve rilevarsi, in ragione dell'accoglimento dell'impugnazione, la non sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato che è collegato al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un

parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda della ricorrente in conformità a quanto disposto dal Tribunale;

compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna il Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese generali in misura del 15%..

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater,* del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 26.3.2015